

# **CODICE CIVILE - LIBRO V - DEL LAVORO**

ARTICOLI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

## **TITOLO II DEL LAVORO NELL'IMPRESA CAPO I DELL'IMPRESA IN GENERALE**

### **SEZIONE III DEL RAPPORTO DI LAVORO § 1 DELLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

#### **ART. 2104 DILIGENZA DEL PRESTATORE DI LAVORO**

IL PRESTATORE DI LAVORO DEVE USARE LA DILIGENZA RICHIESTA DALLA NATURA DELLA PRESTAZIONE DOVUTA, DALL'INTERESSE DELL'IMPRESA E DA QUELLO SUPERIORE DELLA PRODUZIONE NAZIONALE (1176).

DEVE INOLTRE OSSERVARE LE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE E PER LA DISCIPLINA DEL LAVORO IMPARTITE DALL'IMPRENDITORE E DAI COLLABORATORI DI QUESTO DAI QUALI GERARCHICAMENTE DIPENDE.

#### **ART. 2105 OBBLIGO DI FEDELTA'**

IL PRESTATORE DI LAVORO NON DEVE TRATTARE AFFARI, PER CONTO PROPRIO O DI TERZI, IN CONCORRENZA CON L'IMPRENDITORE, NÉ DIVULGARE NOTIZIE ATTINENTI ALL'ORGANIZZAZIONE E AI METODI DI PRODUZIONE DELL'IMPRESA, O FARNE USO IN MODO DA POTER RECARE AD ESSA PREGIUDIZIO.

#### **ART. 2106 SANZIONI DISCIPLINARI**

L'INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI DUE ARTICOLI PRECEDENTI PUÒ DAR LUOGO ALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI, SECONDO LA GRAVITÀ DELL'INFRAZIONE (E IN CONFORMITÀ DELLE NORME CORPORATIVE) (ATT. 97).